

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

N. 5421/2022 R.G.N.R.
N. 2720/2023 R.G.G.I.P.

IL L'ASSTO I SETE 2023
Dr. Concetta PANARIELLO

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

Il Giudice, *dott.ssa Francesca De Palma*

letta la richiesta, in data 18.9.2023 di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, in particolare l'abitazione [redacted] e il domicilio in [redacted], ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p. nel procedimento a carico di:

[redacted], nato a [redacted], residente [redacted] 17, ove ha dichiarato il domicilio per le notificazioni;

IMPUTATO

a) Reato p. e p. dall'art. 612 bis comma 1 e 2 c.p. perché, con condotte reiterate, molestava e minacciava [redacted], con cui era stato sposato (matrimonio i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati con sentenza n. 2150/2019 del Tribunale di Ancona datata 24.12.2019), in modo da procurarle un perdurante e grave stato di ansia e un fondato timore per l'incolumità propria e della loro figlia [redacted] e in modo da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, riducendo le uscite dalla propria abitazione, disattivando il campanello di casa, controllando continuamente se fosse seguita.

In particolare, le inviava decine di messaggi telefonici ad ogni ora del giorno e della notte (messaggi di testo, audio, fotografie, trasmessi prevalentemente su applicativo Whatsapp all'utenza in uso a [redacted]); lasciava nella cassetta della posta di [redacted] e dei condomini che abitano nel medesimo edificio lettere e testi scritti, contenenti ingiurie e accuse di avere responsabilità nella decisione della loro figlia [redacted] di togliersi la vita (in data [redacted], affiggeva testi scritti del medesimo contenuto in altri luoghi del Comune di [redacted] (supermercati, fermate dei servizi di linea, scuole, nelle vicinanze della Associazione [redacted] fondata da [redacted]).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in qualità di coniuge divorziato e anche attraverso strumenti informatici In [redacted], da giugno 2022 – condotta in corso al 27.10.2022, data della querela

b) Reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 e 595 c.p. perché, nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione, lasciando nella cassetta della posta di [redacted] e dei condomini che abitano nel medesimo edificio lettere e testi scritti, contenenti ingiurie e accuse di avere responsabilità nella decisione della loro figlia [redacted] di togliersi la vita (in data [redacted]); affiggeva altresì testi scritti del medesimo contenuto in altri luoghi del Comune di [redacted] (supermercati, fermate dei servizi di linea, scuole, nelle vicinanze della Associazione [redacted] fondata da [redacted]); scrivendo "allora non sono stato truffato da questa donna per anni e ci ho rimesso pure una figlia, ma lei è ancora libera di fare del male anche all'altra figlia; questa donna è pericolosa per gli altri, è stata pure spostata dalla scuola perché era pericolosa per i bambini (...)" ed altre simili espressioni, comunicando con più persone offendeva la reputazione di [redacted]

In [redacted], da giugno 2022 – condotta in corso al 27.10.2022, data della querela

[Handwritten signature]

Assistito e difeso di fiducia da:
Avv. [REDACTED]

- di fiducia

OSSERVA

La domanda va accolta.

Sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di cui sopra, desumibili dalla querela che la persona offesa ha sporto il 27.10.2022, in cui espone che l'ex marito e odierno imputato, dopo la separazione, ha iniziato a perseguitarla, affiggendo manifesti nei posti che frequenta, supermercati, cimitero e sulla sua auto; che, da giugno 2022, si era trasferita in via [REDACTED] e il marito aveva continuato a perseguitarla anche lì, affiggendo volantini sulla cassetta della posta; a causa di questi comportamenti era stata costretta a cambiare stile di vita, guardandosi sempre attorno quando cammina per strada per la paura di incontrarlo e staccando il campanello di casa per evitare di essere disturbata la mattina presto nel cuore della notte.

La querela è suffragata dalle s.i.t. di [REDACTED], figlia dell'imputato e della persona offesa, la quale dichiara che, da quando lei e la madre si sono trasferite in via [REDACTED], il padre quotidianamente si reca sotto la sua abitazione e attacca dei fogli A4 alla cassetta della posta con scritte di vario tipo, per lo più accuse a sua madre in relazione al suicidio di sua sorella avvenuto nel [REDACTED], che le condotte durano da 4/5 anni, quando erano nella vecchia abitazione di via [REDACTED], che a seguito di ciò la madre versa in condizioni di agitazione e disagio ed è stata costretta a mutare abitudini di vita.

Sono allegati agli atti i numerosi scritti dell'imputato di cui in querela. Il 3.11.2022, la [REDACTED] sporgeva una integrazione di querela, ripercorrendo con maggiore precisione tutti i fatti, in uno scritto corredato da una ponderosa mole di allegati, tra cui chat whatsapp e fogli scritti al computer.

Il 26.11.2022, la [REDACTED] sporgeva integrazione di querela denunciando che il [REDACTED] continuava ad affiggere volantini sulla cassetta della posta condominiale e adesso anche aveva cominciato ad infilare nella cassetta della posta personale di alcuni condomini, così creandole problemi anche con questi volantini non contenevano minacce, ma più che altro accuse diffamatorie, in quanto il [REDACTED] sostiene che la casa dove abita non sia sua e che dovrebbe lasciarla e che è responsabile del suicidio di sua figlia. Nel corso dell'interrogatorio in data 7.12.2022 il [REDACTED] ammetteva di aver scritto e affisso tutti i fogli agli atti e di averlo fatto per fare emergere la verità circa le responsabilità della sua ex moglie nel suicidio di sua figlia.

Ulteriore integrazione di querela veniva depositata il 16.3.2023, in cui la persona offesa ribadiva il perdurare della condotta molesta già descritta e allegava la copiosa documentazione che l'imputato continuava ad affiggere nei luoghi da lei frequentati.

Il 18 luglio 2023, si presentava presso i CC di Cassinetta del Cimino, tra cui uno che la ritrae fotografata all'abitazione.
Ancora in data 28.7.2023, la Cassinetta intervenne arretrando sul portone della sua abitazione lo sportello.

Il 18 luglio 2023, si presentava presso i CC di [redacted], consegnando ulteriori volantini affissi dal [redacted] tra cui uno che la ritrae fotografata di nascosto mentre era all'interno della propria abitazione.

Ancora in data 28.7.2023, la [redacted] depositava integrazione di querela allegando un ulteriore scritto rinvenuto attaccato sul portone di ingresso del proprio appartamento in [redacted] e riferiva che la mattina del 26 luglio alle ore 10 circa, il [redacted] aveva iniziato a suonare con insistenza il campanello della sua abitazione, urlando e pronunciando frasi poiché lei non gli apriva, il [redacted] cercava di aprire lo sportello della sua auto; interveniva, quindi, una condomina, [redacted], che gli diceva di smetterla; il [redacted] iniziava una animata discussione con la [redacted] finché desisteva e si allontanava.

Tuttavia, l'ultimo episodio, che ha determinato il P.M. a chiedere l'applicazione della misura cautelare.

Il 13 settembre scorso, la [redacted] ha depositato una memoria, dichiarando di aver rinvenuto appeso presso l'abitazione di via [redacted] un documento, allegato in originale, costituito da tre fogli formato A4, in cui sono stampati alcuni messaggi inviati dal [redacted], tagliati a strisce e successivamente incollati tra loro a creare un effetto straniante, che ha fortemente inquietato la [redacted].

Il GUP ritiene, pertanto, alla luce della querela e delle numerose integrazioni, e della sostanziale ammissione delle proprie responsabilità da parte del [redacted] nel corso dell'interrogatorio (avendo egli stesso rivendicato la paternità di tutti gli scritti in contestazione), di poter condividere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, che impongono una tutela immediata ed urgente della persona offesa, considerato che le condotte perdurano da anni, sono sicuramente idonee ad indurre uno stato di ansia e un mutamento delle abitudini di vita e che l'ultimo episodio denunciato in particolare ha una connotazione inquietante.

Ricorrono, nel caso di specie, le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. essendo certo, vista la sistematicità quotidiana delle condotte protratta per anni, che il [redacted] non si asterrà, in futuro, dalla commissione di condotte analoghe, ed è anzi probabile, visti gli ultimi episodi, che acuirà ulteriormente i propri comportamenti, ponendo in essere condotte anche più gravi in un'escalation di aggressività e esasperazione.

Quanto alla scelta della misura da applicare, la più idonea a contemperare l'esigenza preventiva e in linea con il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti e alla sanzione irrogabile è quella richiesta dal P.M. di cui all'art. 282-ter c.p.p., con divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Va quindi accolta la richiesta del P.M. in tale senso, confidando che trattandosi del primo intervento cautelare l'imputato si asterrà dal violare le prescrizioni imposte per evitare misure più drastiche.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e 282 ter e ss. c.p.p.,

APPLICA

[redacted] in relazione ai fatti contestati la misura del divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dall'abitazione [redacted] via [redacted] e [redacted], nella disponibilità della persona offesa [redacted], mantenendo la distanza di almeno metri 200 da quest'ultima e dalla figlia, e dai luoghi dalle stesse frequentati, con divieto di comunicare con le medesime con qualsiasi mezzo (telefono, internet, social network, chat, e messaggi...)

INCARICA

della sorveglianza sull'esatta osservanza delle prescrizioni impartite i Carabinieri di [redacted], con facoltà di subdelega;

DISPONE

che la Cancelleria trasmetta copia della presente ordinanza, in duplice copia, al P.M. in sede per l'esecuzione (comprensiva degli avvisi ai soggetti ed agli enti indicati dall'art. 282 quater c.p.p.);

DISPONE

che l'organo di p.g. che sarà delegato alla notifica della presente ordinanza, trasmetta immediatamente a questo Ufficio il verbale delle operazioni compiute.

Ancona, 19/9/2023.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Francesca De Palma

TRIBUNALE DI ANCONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 SET 2023

IL CANCELLIERE
dott.ssa Ivana Savastano

TRIBUNALE DI ANCONA
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ancona, li 19-09-2023

IL CANCELLIERE
dott.ssa Ivana Savastano

LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"
Stazione di [redacted]
RELATA DI NOTIFICA

il giorno 21/09/23, alle ore 14:10 in [redacted]
il sottoscritto [redacted]
in atto di aver proceduto alla notifica del presente atto
[redacted] consegnandone copia
nelle mani di [redacted]

L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

